



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 23 dicembre 2021

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere - relatore
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee di indirizzo per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017-2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018 - 2020, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida e il questionario per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 7/2020/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Porto Viro (RO);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 52/2021 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Elena Brandolini;

FATTO

1. La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Porto Viro (RO), ente con 14.494 abitanti, ed in particolare:

- le relazioni-questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte in conformità alle indicazioni espresse dalla

Sezione delle Autonomie con le deliberazioni di indirizzo riportate in premessa;

- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai richiamati documenti del ciclo di bilancio;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Si premette che, con riferimento ai precedenti esercizi, il Comune di Porto Viro è stato destinatario della deliberazione n. 291/2019/PRSE in cui questa Sezione, nel concludere l'esame della documentazione inerente al rendiconto 2016, aveva rilevato criticità relativa al mancato rispetto del termine di legge per l'approvazione del rendiconto.

L'analisi svolta ha evidenziato talune incongruenze di dati e criticità della gestione, sulle quali l'Ente con nota s.p. del 14 ottobre 2020 - a firma congiunta del Sindaco e del Revisore dei conti - (acquisita al prot. Cdc al n. 5381 del 26 ottobre successivo) ha fornito i dovuti chiarimenti.

Nello specifico, dall'analisi sono emerse, in particolare, le criticità di seguito evidenziate, comuni ad entrambi gli esercizi finanziari considerati:

- ritardo nella trasmissione dei dati dei bilanci previsionali 2017 e 2018 alla BDAP;
- sofferenza nello smaltimento dei residui in conto residui e sofferenza, nell'esercizio 2017, nel grado di realizzo in accertamenti delle previsioni di entrata;
- indice di tempestività dei pagamenti positivo;
- discrasie in relazione al metodo di calcolo dell'FCDE e mancato accantonamento delle somme per il finanziamento degli arretrati connessi alla definitiva sottoscrizione del CCNL;
- criticità nei rapporti con le società partecipate.

1.1. Fermo restando quanto sopra, dall'esame della menzionata documentazione, emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle tabelle di seguito riportate.

EQUILIBRI DI BILANCIO

La costruzione degli equilibri nei bilanci di previsione 2017/2019 e 2018/2020 rispetta quanto stabilito dal D.lgs. 118/2011, sia a preventivo che a consuntivo.

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Equilibrio di parte corrente	3.644.056,50	1.909.000,46
Equilibrio di parte capitale	886.598,89	483.607,87
Saldo delle partite finanziarie	0	0
Equilibrio finale	4.530.655,39	2.392.608,33

Il risultato della gestione di competenza esprime, sia per l'esercizio 2017 che per l'esercizio 2018, una situazione di equilibrio anche al netto delle componenti relative all'avanzo applicato e al saldo del FPV di entrata e di spesa.

L'avanzo, per l'esercizio 2017, è stato applicato per complessivi euro 14.188,24.

L'avanzo applicato risulta finanziato da una parte di avanzo vincolato, in quanto connesso a trasferimenti, con un'incidenza sulle spese correnti comunque minima (0,16%).

Il risultato della gestione di parte corrente, al netto dell'avanzo applicato in entrata e in spesa in parte corrente, è positivo per euro 3.629.868,26.

Al netto delle partite finanziarie tale saldo è pari ad euro 3.644.056,50.

Per quel che riguarda il 2018, l'avanzo è stato applicato per complessivi euro 136.398,24.

L'avanzo applicato risulta nei limiti delle componenti disponibili dell'esercizio precedente e rappresenta l'1,70% dell'intero, incidendo sulle spese correnti per l'1,41%. Complessivamente, è stato applicato il 15,47% dell'intero avanzo, utilizzando tutta la quota disponibile, tutta la quota destinata e una quota della vincolata (in parte per investimenti e in parte per spese correnti).

Il risultato della gestione di parte corrente, al netto dell'avanzo applicato in entrata e in spesa in parte corrente, è positivo per euro 1.772.602,22.

Al netto delle partite finanziarie tale saldo è pari ad euro 1.909.000,46.

Il saldo-obiettivo di finanza pubblica, per entrambi gli esercizi, sia in sede previsionale che a rendiconto, risulta rispettato.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa	1.659.841,05	3.864.640,38
Residui attivi	8.890.006,91	8.670.832,20
Residui passivi	2.187.461,45	2.663.000,13
FPV per spese correnti	262.507,18	296.590,88
FPV per spese in conto capitale	74.516,69	362.120,80
Risultato di amministrazione	8.025.362,64	9.213.760,77
Totale accantonamenti	6.081.154,73	5.092.429,86
<i>Di cui: FCDE</i>	<i>5.397.748,47</i>	<i>4.406.241,07</i>
Totale parte vincolata	839.378,12	879.821,95
Totale parte destinata agli investimenti	140.931,13	151.252,23
Totale parte libera	963.898,66	3.090.256,73

Nell'esercizio 2017, rispetto all'esercizio 2016, il risultato di amministrazione è aumentato (+76,69%). Anche la quota disponibile ha visto un rilevante incremento rispetto al 2016 (+ 213,68%).

Per quel che riguarda l'esercizio 2018, si è verificato che, rispetto al 2017, il risultato di amministrazione è ulteriormente aumentato (+ 14,81%) ed anche la quota disponibile è notevolmente aumentata.

Dall'analisi sono emerse discrasie in relazione al metodo di calcolo dell'FCDE ed il mancato accantonamento delle somme per il finanziamento degli arretrati connessi alla definitiva sottoscrizione del CCNL.

Per dette circostanze si è reso necessario un approfondimento istruttorio.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

Sulla base dei dati in BDAP, si è potuto verificare qualche sofferenza nello smaltimento dei residui provenienti dalla gestione residui. Inoltre, alcune criticità sono emerse in relazione al grado di realizzo delle previsioni in accertamenti in relazione al solo esercizio 2017.

La situazione di cassa, comunque, non denota problemi di liquidità né di solvibilità dell'Ente.

Va, tuttavia, rilevato che l'indice annuale sulla tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'art. 1, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, si attesta su valori positivi per entrambi gli esercizi considerati.

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo cassa finale	1.659.841,05	3.864.640,38
Anticipazione di tesoreria	0,00	0,00
Cassa vincolata	0,02	0,02
Tempestività dei pagamenti	3,21	2,44

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del Tesoriere.

Non vi sono quote di anticipazioni non restituite.

L'Ente non si avvale dell'istituto delle anticipazioni di tesoreria.

INDEBITAMENTO

	2017	2018
Debito complessivo a fine anno	8.942.139,40	8.252.625,43

Emerge, dalla interlocuzione istruttorio, che l'Ente ha in essere, già dal 2006, un project financing con società privata, erroneamente qualificato nella risposta n. 11 delle Domande preliminari dei questionari come partenariato pubblico-privato realizzato attraverso società di progetto.

Sul punto si è reso necessario un approfondimento istruttorio a seguito del quale l'Ente ha precisato che non si tratta di operazione di partenariato con società di progetto, ma project financing con società privata, già in essere dal 2006, e che ha per scopo l'esecuzione di opere di ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento e gestione del cimitero. Il contratto ha durata trentennale, con scadenza gennaio 2036. Il gestore uscente, a seguito di conclusione della procedura di concordato preventivo, ha ceduto, nel 2017, il ramo d'azienda, concernente l'affidamento della concessione in argomento, ad altra società, che è subentrata nel project financing, previo nulla osta del Comune.

Emerge in atti (risposta al punto 4 dei Questionari, Sezione "Indebitamento") che vi sono lettere di patronage forti a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati. La fidejussione riguarda la società Auxilia S.p.A. in relazione all'uso del palazzetto dello sport, per un importo di € 100.000,00 per il quale non sono state pagate somme per escussione e non sono stati previsti accantonamenti.

Dalla relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2018 (pag. 119) emerge che gli oneri complessivi relativi alle fidejussioni in essere (Auxilia S.p.A., Consorzio di bonifica, Genio civile, Anas S.p.A.) ammontano ad € 1.702,53 e sono ricompresi negli oneri complessivi ai fini del rispetto del limite di indebitamento.

L'Ente dichiara di non avere in essere operazioni di finanza derivata.

Si osserva inoltre, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione che, per gli esercizi 2017 e 2018:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati in BDAP relativa ai rendiconti, diversamente da quanto avvenuto per i bilanci di previsione e di cui si è già detto, è avvenuta nei termini;
- il rendiconto è stato approvato nei termini sia per l'esercizio 2017 (26/04/2018), che per il 2018 (29/04/2019);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2016-2017-2018 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente ha provveduto alla tenuta dell'inventario e della contabilità economico-patrimoniale, ma non ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio (Questionari, Sezione V, domanda n. 7);
- Emergono alcuni elementi di criticità in relazione ai rapporti con gli Organismi partecipati (Sezione IV dei questionari e relazione dell'Organo di revisione), anche se complessivamente il quadro non appare negativo (a parte la chiusura in perdita del Consorzio CONSVIPO, come nel 2016, ma in miglioramento nel 2018).

DIRITTO

2. In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate incongruenze di dati e criticità della gestione non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinviene la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione. Il controllo in questione, infatti, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-

segnalazione contenente le riscontrate irregolarità/criticità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere nell'immediato sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare comunque gravi squilibri gestionali.

2.1. Si ricorda, che, nel loro percorso evolutivo, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Non bisogna trascurare, sul punto, che i vincoli di finanza pubblica posti a tutela dell'unità economica della Repubblica sono, oggi, ancor più pregnanti nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. A ciò deve aggiungersi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Deve essere, poi, ulteriormente sottolineato che tale controllo è svolto sulla base di criteri e linee guida definite in modo unitario dalla Corte dei conti, le quali, da un lato costituiscono le basi per una più proficua collaborazione tra la Corte stessa e le Istituzioni territoriali e, dall'altro, rappresentano lo strumento essenziale per una più efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno. Vanno pertanto richiamate le linee guida della Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo, ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire quella effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.2. Per quanto sopra premesso, all'esito dell'analisi svolta la Sezione richiama l'attenzione dell'Amministrazione sui riscontrati profili di criticità della gestione e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

2.2.1. Ritardo nella trasmissione alla BDAP dei dati dei bilanci previsionali 2017 e 2018

Risulta in atti che la trasmissione dei dati alla BDAP relativa ai rendiconti è avvenuta nei termini, sia per l'esercizio 2017 che per il 2018.

Diversamente i dati del bilancio di previsione 2017 e del bilancio di previsione per il 2018 sono stati trasmessi, rispettivamente, in data 03.05.2017 e 24.05.2018, oltre i termini di legge.

In sede istruttoria l'Ente ha confermato il ritardo, all'uopo precisando quanto segue: *"l'invio alla BDAP del bilancio preventivo 2017 è avvenuto in data 03/05/2017, e quindi oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua approvazione, avvenuta con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 54 del 30/03/2017, registrata al n. 54 e pubblicata il successivo 31/03/2017. Da questa data si hanno a disposizione i documenti registrati e numerati ufficialmente da allegare al sistema BDAP. Pertanto, si ritiene che l'effettiva decorrenza dell'obbligo decorresse dal 31 marzo e che la scadenza fosse fissata al 29 aprile 2017. L'effettivo invio alla BDAP è avvenuto il 03/05/2017 per mere ragioni organizzative dell'Ufficio competente e di calendario (il 29 aprile 2017 coincideva con un sabato non lavorativo e i successivi giorni 30 aprile e 1° maggio 2017 erano festivi). Durante il periodo di mora è stata data applicazione alle sanzioni di cui all'art. 9, commi 1-quinques e ss., del D.L. n. 113/2016, come modificato dall'art. 1, comma 904, della Legge n. 145/2018.*

L'invio alla BDAP del bilancio di previsione 2018 è avvenuto in data 24/05/2018, e quindi oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della sua approvazione, avvenuta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2018, registrata al n. 8 e pubblicata il successivo 15/03/2018. Da questa data si hanno effettivamente i documenti registrati e numerati ufficialmente da allegare al sistema BDAP. Si ritiene che pertanto che l'effettiva decorrenza dell'obbligo decorresse dal 15 marzo e che la scadenza fosse fissata al 13 aprile 2018. L'effettivo invio alla BDAP è avvenuto il 24/05/2018 per motivi organizzativi dell'Ufficio competente. Durante il periodo di mora è stata data applicazione alle sanzioni di cui all'art. 9, commi 1-quinques e ss., del D.L. n. 113/2016, come modificato dall'art. 1, comma 904, della Legge n. 145/2018".

La Sezione prende atto di quanto motivato dall'Ente e richiama sul punto le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 903, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), all'art. 161 TUEL, relativo alle Certificazioni finanziarie e invio di dati contabili, e, in particolare, al novellato quarto comma, che ha stabilito una ulteriore sanzione per l'inadempimento. L'intervenuta novella legislativa stabilisce che: *"Decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo*

precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”.

In conseguenza, a partire dal 1° novembre 2019, le sanzioni per l'inadempimento incidono non solo sul versante della capacità assunzionale ma, anche, su quello delle entrate.

La Sezione raccomanda pertanto di porre maggiore attenzione, per il futuro, ai già menzionati adempimenti.

2.2.2. Sofferenza nello smaltimento dei residui in conto residui e sofferenza, nell'esercizio 2017, nel grado di realizzo in accertamenti delle previsioni di entrata

L'analisi svolta ha evidenziato una sofferenza nello smaltimento dei residui provenienti dalla gestione residui, i cui tassi di smaltimento sono i seguenti:

Residui attivi	Esercizio 2017	Esercizio 2018
Titolo I	22,74%	25,27%
Titolo II	26,19%	73%
Titolo III	15,33%	14%
Titolo IV	68,98%	69,32%
Residui passivi		
Titolo I	77,87%	78,66%
Titolo II	99,89%	95,87%

In relazione ai residui attivi, nell'esercizio 2017 si riscontra un incremento mentre nel corso dell'esercizio 2018 si verifica una lieve contrazione a fronte del riscontrato miglioramento della capacità di smaltimento.

In relazione ai residui passivi, in entrambi gli esercizi considerati emerge un tendenziale incremento.

Quanto all'autonomia finanziaria emerge, per l'esercizio finanziario 2017, una certa sofferenza nel grado di realizzo in accertamenti delle previsioni (Tit. I: 32,95%; Tit. II: 69,34%; Tit. IV: 22,58%), a fronte comunque di una velocità di riscossione in conto competenza che si attesta su risultati positivi, eccezion fatta per il Tit. III, ed un buon grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti (140,46%).

Per il 2018 nel complesso il grado di realizzo in accertamenti delle previsioni è adeguato (qualche sofferenza per i Titoli II e IV), la velocità di riscossione in conto competenza è buona (anche con qualche sofferenza per il Tit. III) così come il grado di copertura delle spese correnti e rimborso prestiti (119,51% in peggioramento, però).

La Sezione, a fronte di quanto emerso, richiama l'Amministrazione a vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, in proposito ricordando che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche

pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Sul punto la Sezione rammenta che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *“lunghissima dilazione temporale”* (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

2.2.3. Indice di tempestività dei pagamenti positivo

Per entrambi gli esercizi considerati, l'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui al comma 1 dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è positivo (+3,21 per il 2017 e +2,44 per il 2018).

La Sezione richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori. Rammenta che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabilito dal comma 2 del richiamato articolo 4.

2.2.4. Discrasie in relazione al metodo di calcolo dell'FCDE e mancato accantonamento delle somme per il finanziamento degli arretrati connessi alla definitiva sottoscrizione del CCNL

Dall'analisi sono emerse discrasie in relazione al metodo di calcolo dell'FCE poiché l'Organo di revisione dichiara, al punto 5.1 del questionario sul rendiconto 2017, che l'ente ha applicato il metodo di calcolo semplificato (applicabile a tutto il 2018), ma nella relazione allegata al rendiconto il medesimo Organo di revisione fa esplicito riferimento al metodo ordinario (la problematica è reiterata in quanto riscontrata anche per in relazione al controllo sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2016).

Inoltre, tra le quote accantonate e quelle vincolate, è emerso, in particolare, che nell'esercizio 2017 non sono state accantonate le somme per il finanziamento degli arretrati connessi alla definitiva sottoscrizione del CCNL.

In sede istruttoria l'Ente ha rappresentato quanto segue: *“per quanto riguarda il calcolo del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità relativamente al rendiconto dell'esercizio 2017, si conferma quanto indicato nella Relazione del Revisore del Conto al rendiconto 2017 e cioè che il metodo di calcolo utilizzato dall'Ente è quello ordinario. Per mero errore materiale, nel questionario relativo al rendiconto 2017 è stato indicato il metodo semplificato. Anche nel rendiconto dell'esercizio 2018, si conferma che il calcolo utilizzato è quello ordinario. Di seguito si riportano le tabelle comprensive dei calcoli*

che hanno portato alla costituzione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione, rispettivamente al 31/12/2017 e al 31/12/2018 (...)".

I dati così forniti confermano sostanzialmente l'ammontare di quanto accantonato (si riscontra una lieve differenza ma influente).

Fermo restando ciò, la Sezione richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri: dovere che, giova ricordare, si accompagna alle correlate responsabilità.

Quanto al mancato accantonamento relativo alle somme per gli arretrati da erogare per sottoscrizione definitiva del CCNL (Sezione I del questionario, quesiti 8 e segg.) nell'esercizio 2017, la Sezione ricorda che l'obbligatorietà dell'accantonamento è ritraibile dall'art. 48, comma 2, primo periodo, e comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 165/2001 e trae la sua motivazione dal fatto che l'accantonamento *"costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall'attingimento le restanti poste del bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi"* (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 11/2020/PRSP e n. 10/2021/PRSP).

Pertanto, l'accantonamento delle somme di che trattasi risponde ad un criterio di sana gestione che l'ente è tenuto a seguire.

2.2.5. Criticità nel rapporto con gli organismi partecipati

Quanto ai rapporti con gli organismi partecipati, la Sezione evidenzia il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati (risposta negativa al quesito 12 della Sez. IV del questionario per entrambi gli esercizi 2017 e 2018). Rileva, altresì, che i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione in quanto non tutte le società hanno comunicato le eventuali partite debitori/creditorie (risposte a quesiti 13 e 13.1 stessa Sezione del questionario).

La Sezione richiama gli obblighi di controllo legati alla natura pubblica delle risorse utilizzate. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico degli organismi partecipati, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es. sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la

qualità di socio comportano.

Raccomanda quindi un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali, e sottolinea l'importanza della verifica dei crediti e debiti reciproci tra enti territoriali e propri organismi partecipati, che risponde all'esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti partecipati. Quanto alla mancata doppia asseverazione di cui alla disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011 fa integrale riferimento al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG.

3. Conclusivamente, la Sezione, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, ravvisa la necessità di richiamare l'Amministrazione comunale sulle criticità sopra evidenziate con lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Porto Viro (RO):

1. accerta la tardiva trasmissione alla BDAP dei dati relativi al bilancio di previsione 2017 e al bilancio di previsione 2018. Raccomanda per il futuro una maggiore attenzione a detti adempimenti di legge;
2. riscontra, nei termini di cui in parte motiva, una sofferenza nella capacità di smaltimento dei residui in conto residui e, nell'esercizio 2017, nel grado di realizzo in accertamenti delle previsioni di entrata. Raccomanda a tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, di intraprendere le conseguenti azioni e di vigilare sull'andamento del fenomeno in vista anche della adozione di misure di cautela ulteriori che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
3. rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per entrambi gli esercizi finanziari 2017 e 2018 è positivo (+3,21 per il 2017 e +2,44 per il 2018). Raccomanda all'Ente di intraprendere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie;
4. rileva, nei termini di cui in parte motiva, discrasie in relazione al metodo di calcolo dell'FCDE e mancato accantonamento, per l'esercizio 2017, delle somme per il finanziamento degli arretrati connessi alla definitiva sottoscrizione del CCNL. Richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare cura nella corretta compilazione del questionario e di rappresentare in esso dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri e richiama l'Ente sulla doverosità dell'accantonamento delle somme per il finanziamento degli arretrati di cui sopra, che risponde ad un criterio di sana gestione che l'Ente è tenuto a seguire;

5. rileva il carente monitoraggio delle gestioni delle società partecipate, dal momento che il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e i suoi organismi partecipati, e riscontra la mancata doppia asseverazione di cui alla disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011. Raccomanda un attento monitoraggio delle partecipazioni detenute e richiama il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG in relazione alla mancata doppia asseverazione di cui alla menzionata disposizione;
6. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Porto Viro (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 dicembre 2021.

Il Magistrato Relatore

F.to digitalmente Brandolini Elena

Il Presidente

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 30 dicembre 2021

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini

